

titolo di cauzione a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della concessione, somma che sarà, ove nulla costi, restituita a termine della concessione medesima.

b) - Il versamento presso la Sezione di Tesoreria di Campobasso a disposizione dello Ufficio del Genio Civile di Campobasso della somma di Lire 6.000 come da quietanza n. 43 in data 8 marzo 1939 e la somma di Lire 15.978 come da quietanza numero 6 in data 10 luglio 1931 per spese di sorveglianza, esperimenti di portata dei lavori ed altre analoghe dipendenti dal fatto della concessione.

c) - Il versamento presso la Sezione di Tesoreria di Campobasso della somma di Lire 2.412 pari ad $\frac{1}{40}$ del canone afferente la maggiore potenza oltre quella del riconoscimento come da quietanza numero 5793 in data 8 marzo 1939 a termine del secondo comma dell'articolo 7 del T.U. 11 dicembre 1933 N.1775.

Restano poi a carico della ditta concessionaria tutte le spese inerenti alla concessione per registrazione, copia di disegni, di atti, stampe ecc.

RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare la ditta concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del D.R. 11 dicembre 1933 Numero 1775 per le derivazioni di acque pubbliche e delle relative norme regolamentari nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

ART. II°

RISERVA DI ENERGIA A FAVORE DEI COMUNI CRATINO E CASTREPIGNANO

Ai comuni di Cratino e Castrepignano sarà dalla ditta concessionaria riservata complessivamente una quantità di energia corrispondente a kv.14, da consegnarsi all'officina di produzione.

Resta fissato in anni quattro dalla data del decreto di concessione il termine utile entro il quale i Comuni potranno fare la relativa richiesta e in anni tre ancora dalla data dell'accordo tra la ditta concessionaria

ria ed i Comuni il termine entro cui questi dovranno utilizzare l'energia ad essi riservata. In mancanza di accordo il riparto tra i Comuni interessati della quantità di energia loro riservata e del prezzo da essi dovuto sulla base del costo, tenuto conto delle caratteristiche della energia richiesta, è compreso le quote per interessi e ammortamenti, saranno determinati dal Ministero dei Lavori Pubblici sentite il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed in tal caso il termine entro cui i Comuni dovranno avere effettivamente utilizzata la energia ad essi riservata decorrerà dalla data di comunicazione delle decisioni del Ministero dei Lavori Pubblici.

ART. 13°

SOVRACCARICHE ANNUO IN FAVORE DEI COMUNI RIVIERAGGHI
DELLA PROVINCIA

La ditta concessionaria è tenuta a denunciare al Ministero delle Finanze il quantitativo di energia trasportata oltre il raggio di Km.15 dal territorio dei Comuni di Cratine e Castropignano e fuori del territorio della Provincia di Campobasso per i provvedimenti che il

Ministero potrà adottare a norma dell'articolo 55 del Testo Unico 11 dicembre 1933 n. 1773 circa il sovvenzionamento a decorrere dalla data dell'inizio del trasporto, potrà essere imposta a favore degli enti locali stabilendosi anche il riparto dello stesso sovvenzionamento fra gli enti medesimi giusta le succitate disposizioni.

ART. 13°

GIUNTA DI PREGIURATI

La concessione che forma oggetto del presente disciplinare è fatta in Via propria in quanto concerne la maggiore potenza nominale prodotta in più di quella relativa al riconoscimento, e cioè subordinatamente all'esito della istruttoria 7 giugno e 14 agosto 1932 dell'Amministrazione Provinciale di Campobasso e 15 maggio 1932 della Società Meridionale di Elettricità.

La ditta concessionaria, pertanto non potrà, accampare pretese e compensi di qualsiasi genere ed a somministrazioni di energia per la quantità di forza ricavata in più della riconosciuta, qualora la propria derivazione possa anzitutto restare ascritta da una maggiore deri-

visione da assentire in conseguenza di dette precedenti domande.

ART. 14°

DOMICILIO LEGALE

Per ogni effetto di legge la ditta concessionaria elegge il proprio domicilio in Ortino (Campobasso).

7/4- Guacci Riccardo
" Ciaccia Giambattista
" Molisso Giovanni

Io sottoscritto Comm. MATEO VITALE,

Ingenere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Campobasso, nell'espressa qualità di funzionario a ciò delegato,

DICHIARAZIONE

che il sig. GUACCI RICCARDO fu Ferdinando, erede della ditta Ing. Ferdinando Guacci fu Florindo, come da allegato verbale divisionale del Tribunale Civile e Penale di Campobasso in data 19 luglio 1961, da me personalmente conosciuto, ha firmato in fine ed in margine di ogni foglio il soprastante disciplinare in presenza mia e dei testimoni signori:
Geometra Capo CIACCIA GIAMBATTISTA fu Senatore

Assistente **NOLINDO GIOVANNI.**
Avanti i requisiti prescritti dalla legge.

Compostaco, 11. 13 SET. 1951

L'INDUSTRIE CAPO

7/10 (Matteo V itale)



Per copia conforme
L'INDUSTRIE CAPO

Maly